

**IN BREVE n. 031-2020**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

**INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA- mese LUGLIO 2020**  
**indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)**

(senza tabacchi)

**ultimo comunicato ISTAT: 12 agosto 2020 riferito al mese di luglio 2020**

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
	<b>Base di riferimento: 2010 = 100</b>											
	Coeffic. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
<b>2011</b>	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
<b>%</b>	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
<b>2012</b>	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
<b>%</b>	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
<b>2013</b>	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
<b>%</b>	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
<b>2014</b>	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
<b>%</b>	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
<b>2015</b>	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
<b>%</b>	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
	<b>Base di riferimento: 2015 = 100</b>											
	Coeffic. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07											
<b>2016</b>	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
<b>%</b>	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
<b>2017</b>	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
<b>%</b>	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
<b>2018</b>	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
<b>%</b>	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
<b>2019</b>	102,2	102,3	102,5	102,6	102,7	102,7	102,7	103,2	102,5	102,4	102,3	102,5
<b>%</b>	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	0,0	+0,1	+0,4
<b>2020</b>	<b>102,7</b>	<b>102,5</b>	<b>102,6</b>	<b>102,5</b>	<b>102,3</b>	<b>102,4</b>	<b>102,3</b>					
<b>%</b>	<b>+0,5</b>	<b>+0,2</b>	<b>+0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,4</b>					

**Attenzione:** Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

*"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".*

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente

## **TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - LUGLIO 2020**

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a 102,3. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2019, vanno rivalutate dello **0,875000%**.

Il calcolo viene dato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di bilanci infrannuali.

Secondo quanto stabilito dall'art.2120 del codice civile il Tfr accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75% dell'aumento del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (colonna rivalutazione 75%) e l'1,50% annuo, frazionato su base mensile (colonna rival. 1,5%).

DATA	MESE	INDICE	INCR.	RIV.75%	RIVAL. 1,5%	INCR.MESE	MONTANTE IND.DIRIG.	MONTANTE BASE CORRISP.
Anno 2019	Gennaio	102,2	0,1	0,073457	0,125	0,198457	1,0019846	4,47339985
	Febbraio	102,3	0,2	0,146915	0,250	0,396915	1,0039691	4,48226006
	Marzo	102,5	0,4	0,293830	0,375	0,668830	1,0066883	4,49439980
	Aprile	102,6	0,5	0,367287	0,500	0,867287	1,0086729	4,50328001
	Maggio	102,7	0,6	0,440744	0,625	1,065744	1,0106574	4,51212022
	Giugno	102,7	0,6	0,440744	0,750	1,190744	1,0119074	4,51770089
	Luglio	102,7	0,6	0,440744	0,875	1,315744	1,0131574	4,52328157
	Agosto	103,2	1,1	0,808031	1,000	1,808031	1,0180803	4,54525992
	Settembre	102,5	0,4	0,293830	1,125	1,418830	1,0141883	4,52788385
	Ottobre	102,4	0,3	0,220372	1,250	1,470372	1,0147037	4,5301849
	Novembre	102,3	0,2	0,146915	1,375	1,521915	1,0152191	4,53248613
	Dicembre	102,5	0,4	0,293830	1,500	1,793830	1,0179383	4,54462587
Anno 2020	Gennaio	102,7	0,2	0,146341	0,125	0,271341	1,0027134	4,55695732
	Febbraio	102,5	0,0	0,000000	0,250	0,250000	1,0025000	4,55598743
	Marzo	102,6	0,1	0,073171	0,375	0,448171	1,0044817	4,56400355
	Aprile	102,5	0,0	0,000000	0,500	0,500000	1,0050000	4,56734900
	Maggio	102,3	0,0	0,000000	0,625	0,625000	1,0062500	4,57302978
	Giugno	102,4	0,0	0,000000	0,750	0,750000	1,0075000	4,57871056
	Luglio	102,3	0,0	0,000000	0,875	0,875000	1,0087500	4,58439135

## **ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA**

Periodo di riferimento LUGLIO 2020i – aggiornato: 12 AGOSTO 2020 – prossima diffusione: 15 SETTEBRE

### **Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi**

Indice generale FOI (*)	<b>102,3</b>
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	<b>-0,1</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	<b>-0,4</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	<b>-0,2</b>

(\*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

## **GOVERNO - DECRETO AGOSTO: MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO DELL'ECONOMIA** da DplMo - fonte: Governo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta n. 61 del 7 agosto 2020, un decreto-legge che introduce misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

Con il decreto, il Governo ha stanziato ulteriori 25 miliardi di euro, da utilizzare per proseguire e rafforzare l'azione di ripresa dalle conseguenze negative dell'epidemia da COVID-19 e sostenere lavoratori, famiglie e imprese, con particolare riguardo alle aree svantaggiate del Paese.

Di seguito le principali misure previste nei vari ambiti di intervento.

### **Lavoro**

Si introducono importanti agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate e ulteriori nuove indennità specifiche per alcuni settori. Vengono inoltre prolungate e rafforzate alcune delle misure a sostegno dei lavoratori varate con i precedenti provvedimenti.

In primo luogo viene introdotto **uno sgravio del 30 % sui contributi pensionistici** per le aziende situate nelle aree svantaggiate, con l'obiettivo di stimolare crescita e occupazione. Il decreto finanzia la misura per il periodo ottobre-dicembre 2020, in attesa che questa venga estesa sul lungo periodo con prossimi interventi. **Prolungati** per un massimo di **diciotto settimane complessive** i trattamenti di **cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga** previsti per l'emergenza.

Per le aziende che non richiederanno l'estensione dei trattamenti di cassa integrazione verrà riconosciuto **l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali** per un massimo di quattro mesi, entro il 31 dicembre 2020. Fino a tale data, vengono inoltre escluse dal versamento dei contributi previdenziali, per un massimo di sei mesi dall'assunzione, le aziende che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, in presenza di un aumento dell'occupazione netta. Per i datori di lavoro che non hanno integralmente fruito della cassa integrazione o dell'esonero dai contributi previdenziali **resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento** individuali e restano sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020. Inoltre, si conferma la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo. **Queste disposizioni non si applicano in caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa.**

**È possibile rinnovare o prorogare**, per un periodo massimo di 12 mesi (fermo restando il limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta, **i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di causale.**

Sono previsti ulteriori **400 euro per il reddito di emergenza per le famiglie più bisognose. Vengono prorogate per ulteriori due mesi la Nuova assicurazione sociale per l'impiego (Naspi) e l'indennità di disoccupazione mensile "DIS-COLL" per i collaboratori coordinati e continuativi** il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020.

Vengono introdotte **nuove indennità** per alcune categorie di lavoratori. Tra queste, 1.000 euro per gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall'emergenza COVID-19 e per altre categorie di lavoratori (iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, dipendenti stagionali appartenenti ad altri settori, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio). Si prevede un'indennità di 600 euro per i lavoratori marittimi e gli stagionali sportivi.

Viene aumentata di 500 milioni di euro per il biennio 2020-21 la dotazione del Fondo nuove competenze introdotto dal "decreto rilancio" (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) per la formazione e per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

### **Sostegno alle imprese**

Il decreto-legge prevede ulteriori fondi per i settori del turismo, della ristorazione e della cultura, che sono tra quelli maggiormente colpiti.

È previsto uno specifico finanziamento per gli **esercizi di ristorazione** che abbiano subito una perdita di fatturato da marzo a giugno 2020 di almeno il 25% rispetto allo stesso periodo del 2019. Potranno ottenere un contributo a fondo perduto per l'acquisto di prodotti di filiere agricole, alimentari e vitivinicole da materia prima italiana. Il contributo minimo è di 2.500 euro. Ulteriori 400 milioni di euro sono stanziati per **contributi a fondo perduto** in favore degli esercenti dei centri storici che abbiano registrato a giugno 2020 un calo del 50% del fatturato rispetto allo stesso mese del 2019. Il contributo minimo è di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 per i soggetti diversi.

Vengono inoltre **rifinanziati alcuni strumenti di supporto alle imprese**: 64 milioni per la “nuova Sabatini”; 500 milioni per i contratti di sviluppo; 200 milioni per il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa; 50 milioni per il voucher per l'innovazione; 950 milioni per il Fondo Ipcei per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di interesse europeo.

Viene rifinanziato per **7,8 miliardi di euro** (per il triennio 2023-24-25) il **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**, per favorire l'accesso al credito attraverso la concessione di una garanzia pubblica. Sempre per le p.m.i. è **prorogata anche la moratoria su prestiti e mutui**: dal 30 settembre 2020 il termine viene esteso al 31 gennaio 2021 (al 31 marzo 2021 per le imprese del comparto turistico).

Sono aumentati di 500 milioni gli **incentivi statali** per chi acquista e immatricula in Italia **autovetture a basse emissioni di CO2**.

Vengono stanziati 1,5 miliardi di euro per il rafforzamento patrimoniale, il rilancio e lo sviluppo di società controllate dallo Stato.

Viene potenziato lo strumento dei **Piani individuali di risparmio** alternativi, con la soglia di investimento annuale detassata che sale da 150.000 a 300.000 euro per gli investimenti a lungo termine.

Vengono incentivati gli acquisti effettuati con **forme di pagamento elettroniche**, nell'ambito del “piano cashless”, con uno stanziamento di 1,75 miliardi di euro per il 2021 per il rimborso di una parte degli acquisti effettuati con queste modalità di pagamento.

Fra le ulteriori misure predisposte per il sostegno dei settori del turismo e della cultura: il **credito di imposta del 60% del canone di locazione o leasing o concessione; l'esonero dal pagamento della seconda rata dell'Imposta municipale unica (IMU) 2020** per alcune categorie di immobili e strutture turistico-ricettive, gli immobili per fiere espositive, manifestazioni sportive, quelli destinati a discoteche e sale da ballo, gli immobili destinati a cinema e teatri. Questi ultimi vengono **esonerati dal pagamento dell'IMU anche per il 2021 e il 2022**.

È incrementato di **265 milioni di euro** per il 2020 il fondo per sostenere agenzie di viaggio, tour operator e guide turistiche.

Stanziati 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il credito d'imposta per la **riqualificazione e i miglioramenti** effettuati dalle imprese del settore turistico ricettivo e termale, compresi gli agriturismi e i campeggi. Viene incrementato fino a 231 milioni di euro il **Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali** e sale a 335 milioni il **Fondo emergenze cinema, spettacolo e audiovisivo**. Vengono destinati complessivamente 90 milioni di euro ai **musei statali**.

Stanziati **60 milioni di euro per incentivare gli investimenti pubblicitari** in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche. Con uno stanziamento complessivo di circa **200 milioni di euro** vengono potenziate le risorse a sostegno di diverse **attività di trasporto**.

## **Fisco**

Con un impiego di risorse di circa 6,5 miliardi di euro, vengono adottate diverse misure in campo fiscale che puntano a fornire un ulteriore e sostanziale supporto alla liquidità di famiglie e imprese. In particolare vengono riprogrammate le scadenze relative ai versamenti tributari e contributivi

sospesi nella fase di emergenza, in modo da ridurre sensibilmente nel 2020 l'onere che altrimenti graverebbe sui contribuenti in difficoltà.

Nel dettaglio, sono **rateizzati ulteriormente i versamenti sospesi** nei mesi di marzo, aprile e maggio: **il 50% del totale potrà essere versato**, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un'unica soluzione **entro il 16 settembre 2020** o mediante rateizzazione (fino a 4 rate mensili di pari importo) con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre. **Il restante 50%** può essere corrisposto, senza sanzioni e interessi, con una **rateizzazione per un massimo di 24 rate mensili** di pari importo.

Rinviati i versamenti per i contribuenti ISA (Indici sintetici di affidabilità) e forfettari che abbiano subito un calo di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019: il termine di versamento della seconda o unica rata e dell'acconto Irap è prorogato al 30 aprile 2021. Viene spostata dal 31 agosto **al 15 ottobre 2020 la data finale della sospensione dei termini dei versamenti da cartelle di pagamento** e dagli avvisi esecutivi sulle entrate tributarie. Si proroga anche **l'esonero dal pagamento della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)** al 31 dicembre 2020 per le attività di ristorazione, gravemente danneggiate dall'emergenza epidemiologica.

### **Enti territoriali**

Sono stati incrementati i fondi istituiti dal decreto rilancio per far fronte ai minori introiti fiscali, salvaguardare gli equilibri di bilancio e garantire la regolarità dell'azione pubblica a tutti i livelli di governo.

In particolare:

- il fondo per **l'esercizio delle funzioni degli enti locali** è stato incrementato di **1,67 miliardi** per il 2020. Le risorse complessive del fondo enti locali ammontano quindi a 5,17 miliardi (di cui 4,22 miliardi per i comuni);
- il fondo per **l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome** è stato incrementato di **2,8 miliardi** per il 2020. Le risorse complessive del fondo Regioni sono pari a 4,3 miliardi (2,6 miliardi per le Autonomie speciali e 1,7 per le Regioni a statuto ordinario).

Ulteriori risorse sono state destinate:

- **al ristoro delle minori entrate dell'imposta di soggiorno**, della TOSAP/COSAP e dell'IMU;
- **al sostegno del trasporto pubblico locale**, al sostegno degli enti locali in deficit strutturale e al contenzioso regionale;
- alla sospensione del pagamento delle quote capitale 2020 dei mutui MEF delle Autonomie speciali.
- Infine, sono state rafforzate le misure per gli investimenti:
- per i comuni è previsto **il raddoppio nel 2021 dei contributi assegnati per piccole opere** e il rafforzamento delle misure per contributi **per messa in sicurezza edifici e territorio**;
- a favore degli enti locali è previsto **l'incremento delle risorse destinate al finanziamento della progettazione definitiva ed esecutiva**;
- per le **province e le città metropolitane** sono state previste risorse per la **messa in sicurezza delle scuole**.

È prevista l'istituzione di un'Autorità per la laguna di Venezia, che assume le competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare, tra cui la gestione e la manutenzione del MOSE, nonché quelle attribuite al Magistrato alle acque.

Il decreto, infine, estende dal 20 settembre al 9 ottobre 2020 i termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità degli enti locali, per favorire il pagamento dello stock di debiti al 31 dicembre 2019 nei confronti delle imprese, con benefici per l'intero sistema economico nazionale.

## **LEGGI IN**

[http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM\\_20200807\\_txt.pdf](http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200807_txt.pdf)

### **INPS - DAL 1° OTTOBRE IL PIN LASCIA IL PASSO A SPID** da DplMo - fonte: Inps

L'INPS comunica che a partire **dal 1° ottobre 2020 non rilascerà più PIN** come credenziale di accesso ai servizi dell'Istituto.

Il PIN sarà sostituito da **SPID**, il **Sistema Pubblico di Identità Digitale** che permette di accedere ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione. Per gli attuali possessori di PIN il passaggio allo SPID avverrà **gradualmente** secondo le istruzioni fornite con la circolare INPS 17 luglio 2020, n. 87, che prevede una fase transitoria che si concluderà con la definitiva cessazione della validità dei PIN rilasciati dall'Istituto.

Con lo *switch off* dal PIN allo SPID l'INPS rafforza il diritto dei cittadini alla semplificazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e rende operative le politiche nazionali di digitalizzazione aperte ormai agli sviluppi europei.

Lo SPID, infatti, consente agli utenti di interagire con l'Istituto, con l'intero sistema pubblico e con i soggetti privati aderenti. In base al Regolamento eIDAS l'identità digitale SPID (con credenziali di livello 2 o 3) può essere usata per l'accesso ai servizi in rete delle Pubbliche Amministrazioni dell'Unione europea.

Grazie ai vari livelli di autenticazione dello SPID, l'INPS potrà abilitare nuovi servizi che richiedono una maggiore affidabilità nella fase di riconoscimento dell'utente.

I PIN in possesso degli utenti conserveranno la loro validità e potranno essere rinnovati alla naturale scadenza fino alla conclusione della fase transitoria la cui data verrà successivamente definita.

Il PIN dispositivo sarà mantenuto per gli utenti che non possono avere accesso alle credenziali SPID, come i **minori di diciotto anni, le persone che non hanno documenti di identità italiana o le persone soggette a tutela, curatela o amministrazione di sostegno**, e per i soli servizi loro dedicati. Tutti gli altri utenti dovranno pertanto dotarsi di credenziali di autenticazione alternative al PIN.

Si ricorda che gli strumenti di autenticazione elettronica attualmente utilizzabili in alternativa al PIN per accedere ai servizi offerti sul portale INPS sono i seguenti:

1. Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
2. Carta d'Identità Elettronica (CIE)
3. Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Tutte le informazioni sul passaggio da PIN a SPID sono disponibili nella sezione [Accedere ai servizi](#).

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 87 del 17.07.2020 (documento 194)**

### **OMISSIONI CARTELA CLINICA**

Le omissioni nella cartella clinica non sono di per sé sufficienti a provare la responsabilità del sanitario: al fine di un risarcimento per danni morali e fisici rimane a carico del paziente l'onere

della prova della negligenza del sanitario; in caso in cui tale prova non venga raggiunta la domanda va rigettata.

*Corte di Cassazione sezione III Civile - sentenza numero 14261 del 24.02.2020 dep. l'8.07.2020*

## **COMPUTO DEL CONGEDO PARENTALE**

Ai fini del computo del congedo parentale, i giorni festivi si calcolano nel conteggio soltanto nella ipotesi in cui il periodo di fruizione sia ininterrotto.

Inoltre nel caso specifico il beneficio “de quo” è un diritto potestativo che non può determinare un trattamento peggiorativo per il dipendente e che il danno che ne deriva all’azienda è puramente fisiologico. Il licenziamento potrebbe scattare soltanto se il congedo fosse utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla legge.

*Corte di Cassazione sezione Lavoro Civile - Ordinanza numero 15633 pubbl. il 22.07.2020*

**da LAVORATRICE MADRE MEDICO** a cura di Eolo Parodi e Marco Perelli Ercolini ed.ENPAM

I genitori dopo la nascita del figlio hanno facoltà di assentarsi dal lavoro 10 mesi complessivamente (per periodi continuativi o frazionati (\*)), con un massimo di sei mesi per ciascun genitore (tranne nel caso di genitore unico il quale potrà usufruire di tutti i 10 mesi di assenza) entro i primi otto anni, ora 12 (per il [DLgs 80-2015](#) articolo 7 comma 1a, dal 25 giugno 2015, con provvedimento inizialmente rinnovabile di anno in anno, è previsto nei «primi suoi 12 anni di vita») di vita (cioè sino al giorno, compreso, dell'ottavo compleanno - [circolare INPS 109/2000 punto 1.3](#)) del bambino (la madre dopo il congedo obbligatorio per maternità e il padre a partire dal giorno della nascita del figlio). Se il padre chiede di assentarsi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato superiore ai tre mesi il limite complessivo del congedo parentale dei genitori è elevato a 11 mesi con un massimo di sette mesi per il padre.

I genitori possono assentarsi anche contemporaneamente e il padre avvalersi dell'astensione facoltativa (congedo parentale) anche durante i tre mesi di astensione obbligatoria post-partum della madre e durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi orari.

Per attivare il diritto il genitore deve inoltrare domanda on line tramite l'apposita modulistica INPS (con concomitante comunicazione al datore di lavoro) con un preavviso di almeno quindici giorni (con DLgs n.80/2015 preavviso di almeno 5 giorni salvo specifica previsione contrattuale di 15 giorni - [interpello 13/2016](#)), salvo casi di assoluta necessità (trattandosi di un termine non perentorio, in caso di motivate esigenze è possibile presentare utilmente la richiesta anche in deroga a tale termine in caso di necessità inderogabili).

Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto perché non lavoratore dipendente.

Poiché [l'art. 32 del D.Lgs. 151/2001](#) stabilisce che ciascun genitore ha diritto al congedo parentale per ogni bambino nei suoi primi otto anni di vita (per il [DLgs 80-2015](#) dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 con proroghe annuali nei primi dodici anni di vita) in caso di parto gemellare o plurigemellare ciascun genitore ha diritto a fruire per ogni nato (attenzione a inoltrare domande separate nominative per ogni figlio) del numero di mesi di congedo parentale previsti dalla norma: fino a 6 mesi per la madre, fino a 7 mesi per il padre, nel limite complessivo di 10 o 11 mesi fra entrambi i genitori e per ciascun figlio; il parto plurimo non influisce invece sulla astensione obbligatoria ([messaggio INPS 27 giugno 2001 numero 569](#)).

Da tenere presente che, data la possibilità di frazionare il congedo parentale, tra un periodo (anche di un solo giorno e eventualmente anche a ore) e l'altro di astensione deve essere effettuata una ripresa effettiva del lavoro; se tra un periodo e l'altro di fruizione, intervallati da un periodo feriale o assenza di altro tipo, non c'è l'effettiva ripresa del lavoro i giorni festivi, i sabati (nella settimana corta) e le domeniche sono computati come giorni di congedo parentale ([INPS circolare 2 aprile 2001 numero 82](#) vedi anche [messaggio INPS numero 28379 del 25 ottobre 2006](#) e [messaggio INPS numero 19772 del 18 ottobre 2011](#)).

Esempio n.1:

- 1° settimana: dal lunedì al venerdì congedo parentale;
- 2° settimana: dal lunedì al venerdì ferie o malattia;
- 3° settimana: lunedì ripresa dell'attività lavorativa.

Le giornate di sabato e di domenica comprese tra la prima e la seconda settimana e tra la seconda e la terza non sono conteggiate come congedo parentale

Esempio n.2:

- 1° settimana: dal lunedì al venerdì congedo parentale;
- 2° settimana: dal lunedì al venerdì ferie o malattia;
- 3° settimana: dal lunedì al venerdì congedo parentale.

Le giornate di sabato e di domenica che susseguano, senza interruzione, un primo periodo di congedo parentale, un periodo di ferie o di malattia e un ulteriore periodo di congedo parentale poiché si collocano immediatamente dopo il primo periodo di congedo e immediatamente prima del successivo, vanno conteggiate come giorni di congedo parentale.

Diversamente se precede il periodo di malattia all'assenza per congedo parentale, trattandosi di assenze tipiche ontologicamente diverse:

- dal lunedì al venerdì assenza per malattia del figlio
- sabato e domenica non lavorativi
- dal lunedì successivo assenza per periodo di astensione facoltativa ex articolo 32 del T.U.151/2001

In questa fattispecie non è ipotizzabile l'estensione dell'assenza ai giorni in cui non era prevista la prestazione.

#### **Congedi parentali frazionati**

La Corte di Cassazione sezione lavoro con la [sentenza numero 6742 del 5 maggio 2012](#) ha sancito che le lavoratrici madre che usufruiscono del congedo parentale in modo frazionato, rientrando al lavoro il venerdì, hanno diritto al calcolo del periodo dell'astensione per congedo parentale al netto del sabato e domenica: l'astensione dal lavoro dal lunedì al giovedì con rientro al lavoro il venerdì non fa computare i due giorni di sabato e di domenica.

Secondo i giudici: "il diritto al congedo parentale può essere esercitato dal genitore-lavoratore al fine di garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia. Poiché, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del dlgs n. 151 del 2001 esso si configura come un diritto (potestativo) di astenersi da una prestazione lavorativa che sarebbe altrimenti dovuta, è evidente che esso non può riferirsi a giornate in cui tale prestazione non è comunque dovuta (tranne l'ipotesi in cui la giornata festiva sia interamente compresa nel periodo di congedo parentale)».

Al contrario, nel caso la lavoratrice scelga di interrompere il congedo parentale in un giorno diverso dal venerdì, per esempio il giovedì o il mercoledì, i giorni dal sabato e della domenica vanno computati in quanto compresi nel periodo di congedo parentale: «se è vero, infatti, che la scelta del lavoratore di fruire del congedo parentale frazionato in modo da rientrare (quale unico giorno lavorato settimanale) in

un giorno diverso dal venerdì ovvero in un giorno comunque non seguito da una festività, comporta un trattamento sicuramente peggiorativo, è però anche vero che il diverso computo dei giorni di congedo è strettamente correlato a modalità di fruizione dello stesso liberamente e consapevolmente scelte dal prestatore di lavoro».

Il congedo parentale non era fruibile ad ore. La [legge di stabilità 2013 \(art. 1 comma 339\)](#) ha introdotto tale possibilità, che però ha trovato difficoltà attuative e un blocco nel pubblico impiego in attesa dei decreti di attuazione ([Nota 7 ottobre 2013 numero 45298 del Dipartimento delle Funzioni Pubbliche -Servizio Studi e Consulenza per il trattamento del personale](#)). Col [DLgs 80-2015](#) art 7 comma b può ora essere frazionato a ore anche nel pubblico impiego (con esplicita esclusione per alcune categorie) e, in alternativa al congedo parentale a ore, si può richiedere il part time ([DLgs 81/2015 articolo 8 comma 7](#)). Con [l'interpello n. 25 del 22 luglio 2013](#) il Ministero del Lavoro chiarisce che le regole per la fruizione del congedo parentale su base oraria possono essere fissate anche da un accordo aziendale o territoriale e non necessariamente con il contratto collettivo nazionale (Ccnl). Infatti la legge di stabilità 2013 nel delegare alla contrattazione collettiva il compito di fissare modalità e criteri per il computo su base oraria del congedo parentale non ha circoscritto la competenza a un preciso livello.

Il lavoratore che sia contemporaneamente titolare di due (o più) rapporti di lavoro part time di tipo orizzontale (o misto) può astenersi a titolo di congedo parentale da uno dei rapporti di lavoro proseguendo l'attività lavorativa sull'altro rapporto in essere. In tale caso, ai fini del computo dei mesi di congedo parentale, l'assenza, benché limitata ad alcune ore della giornata lavorativa, si considera per l'intera giornata. L'indennità, invece, ove spettante, dovrà essere commisurata alle ore di effettiva assenza dal lavoro ([Messaggio INPS 19772/2011](#)).

Con la [circolare 152 l'Inps](#) chiarisce che se i congedi sono su base oraria le domeniche e i sabati, in caso di settimana corta, non sono considerati né ai fini del computo né ai fini dell'indennizzo essendo nel caso specifico sempre rinvenibile lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Esempio

1:

genitore dipendente che prende congedo parentale ad ore in ogni giornata lavorativa compresa tra il 1° luglio ed il 22 luglio 2015 - le domeniche ed i sabati, in caso di settimana corta, ricadenti nell'arco temporale indicato non si computano né si indennizzano a titolo di congedo parentale.

Esempio

2:

lavoratrice che prende congedo parentale dal 3 luglio al 13 luglio 2015 con la seguente articolazione: parentale ad ore nella giornata di venerdì 3 luglio - congedo parentale a giornata per la settimana successiva, cioè dal lunedì 6 a venerdì 10 - parentale ad ore nella giornata di venerdì 13 luglio - le domeniche ed i sabati compresi nel periodo considerato, ossia i giorni del 4 e 5 e dell'11 e 12 luglio 2015 non si computano né si indennizzano a titolo di congedo parentale.

Da tener presente che il congedo su base oraria non è la cumulabilità con permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità: non può quindi essere fruito nei medesimi giorni in cui il genitore fruisce di riposi giornalieri per allattamento ex artt. 39 e 40 del T.U. maternità/paternità oppure nei giorni in cui il genitore fruisce dei riposi orari ex art. 33 del T.U. cit. per assistenza ai figli disabili.

In caso di malattia del figlio di età inferiore agli otto anni, su richiesta del genitore in congedo parentale il titolo dell'assenza dal lavoro può essere sospeso e cambiato da congedo parentale a congedo per malattia del bambino ([Ministero del lavoro nota 3004 del 28 agosto 2006](#)). Infatti le norme di riferimento non pongono divieto di cumulo dei due istituti, dove per cumulo

si intende la possibilità di fruire non contemporaneamente sia del congedo parentale sia di quello per la malattia del figlio. Al fine di fruire dell'uno o dell'altro istituto è la sussistenza dei requisiti di legge.

E' anche possibile la sospensione del congedo parentale laddove l'interessato chieda di poter fruire dei tre giorni di permesso retribuiti, a causa dell'insorgenza della malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni, debitamente documentata ed integrante il requisito dei "gravi motivi", ciò in quanto si riconosce al lavoratore un trattamento di maggior favore sotto il profilo economico rispetto alla fruizione di un permesso non retribuito o parzialmente non retribuito ([Ministero del lavoro interpello 31 del 20 marzo 2009](#)).

In precedenza l'INPS ([circolare numero 8 del 17 gennaio 2003](#)) - vedi anche [ARAN Rai 873 del 6 dicembre 2011](#)) aveva stabilito la possibilità di sospensione del congedo parentale, a domanda dell'interessato, a fronte di una sopravvenuta malattia del genitore, mutando il titolo dell'assenza dal lavoro, mentre la malattia insorta durante il congedo di maternità (astensione obbligatoria) non lo sospende ([art. 22, comma 2, del T.U.](#)).

Con la [circolare n. 62 del 29 aprile 2010 al punto 2](#)) l'INPS precisa che poiché il congedo parentale risponde alla precipua funzione di assicurare al genitore lavoratore un periodo di assenza dal lavoro finalizzato alla cura del bambino, nel periodo di assenza parentale il lavoratore non può intraprendere una nuova attività lavorativa che, ove consentita, finirebbe col sottrarre il lavoratore dalla specifica responsabilità familiare verso la quale il beneficio in esame è orientato. Pertanto il lavoratore dipendente che, durante l'assenza dal lavoro per congedo parentale, intraprende un'altra attività lavorativa (dipendente, parasubordinata o autonoma) non ha diritto all'indennità a titolo di congedo parentale ed, eventualmente, è tenuto a rimborsare all'INPS l'indennità indebitamente percepita (art. 22 del d.p.r. 1026/1976).

Le assenze per l'astensione facoltativa danno diritto ad una retribuzione al 30 per cento in caso di assenza fino al terzo anno (portato a sei dal [DLgs 80/2015](#)) di vita del figlio per un massimo complessivo tra i due genitori di sei mesi, dopo il compimento del terzo anno (sei per il [DLgs 80/2015](#)) di vita il compenso viene riconosciuto solo alla famiglia con basso reddito.

Nella pubblica amministrazione il primo mese pagato per intero ([art.15 CCNL integrativo 8 giugno 2000 dell'area della Dirigenza medica e veterinaria](#)) e nel caso di coppia di lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione il numero dei giorni retribuiti per intero non si cumula. Come precisato dall'INPDAP nella [circolare 49/2000](#) i genitori, in tal caso, possono ripartirsi il trattamento di miglior favore, che resta fissato in 30 giorni complessivi con computabilità piena nell'anzianità di servizio.

In caso di parto plurimo i mesi di congedo parentale retribuito per intero dovrebbero essere in relazione al numero dei nati, quale condizione di maggior favore.

I periodi di astensione facoltativa sono computati nell'anzianità di servizio, ma non sono considerati utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità. Sono considerati utili anche ai fini pensionistici come periodi figurativi; invece, per quanto riguarda il trattamento di fine servizio ex INADEL, come precisato nella [circolare INPDAP numero 49/2000](#), questi periodi non sono in alcun modo valutabili (se non in presenza di una specifica legge o norma contrattuale che ne disponga la valutabilità) solo se sono senza retribuzione.

## MODIFICHE ex DLgs 80-2015 - MAGGIORI TUTELE

### **Congedo parentale, aumento dell'arco temporale** - DLgs 151/2001 art. 32 e 34

Viene esteso il periodo di fruibilità del congedo parentale sino al compimento del 12esimo anno di età del bambino (in precedenza compimento dell'8° anno di vita).

Viene prolungato il periodo dell'indennità al 30% sino al 6° anno di vita (in precedenza 3° anno di vita).

Viene prolungato per i redditi bassi (inferiori a 2,5 il trattamento pensionistico minimo Inps) l'indennità del 30% sino al compimento dell'8° anno di vita (in precedenza era il compimento del 6° anno di vita del bambino).

### **Congedo parentale nei casi di adozione e affidamento** - DLgs 151/2001 art. 36

Viene esteso il periodo del congedo parentale nei casi di affidamento e adozione, qualunque sia l'età del minore al dodicesimo anno dall'ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età né la possibilità dell'indennità per il periodo massimo previsto entro i sei anni dell'ingresso del minore in famiglia.

### **Congedo parentale per genitori di minori con handicap** - DLgs 151/2001 art. 34

Viene prolungata la possibilità di prolungare il congedo parentale (con durata invariata del massimo

di tre anni) ai genitori di minori con handicap grave sino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino (in precedenza il limite era al compimento dell'8° anno di età).

### **Congedo parentale a ore** - DLgs 151/2001 art. 32 comma 1 ter

La possibilità di usufruire del congedo parentale a ore, rimandata alle contrattazioni è decollata solo in poche realtà lavorative.

Viene consentita la fruizione su base oraria in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero. E' esclusa la cumulabilità con altri permessi o riposi previsti dal DLgs 151/2001.

#### **Congedo a ore e incompatibilità**

*Chi gode del congedo parentale a ore non sempre può fruire nella stessa giornata con altri permessi di maternità neanche se riferiti ad altri figli. Deroghe possono essere previste con la contrattazione collettiva.*

*Sono cumulabili invece i permessi per l'assistenza ai disabili (legge 104/92).*

*In particolare, l'utilizzo a ore del congedo parentale **non è cumulabile** nella stessa giornata*

- *col congedo parentale ad ore richiesto per altro figlio*
- *coi riposi giornalieri (permessi per l'allattamento) anche se per altri figli*
- *permessi orari fruiti per il figlio portatore di handicap grave in sostituzione del prolungamento del congedo parentale (anche per bambini diversi)*

#### **invece è cumulabile**

- *con i permessi giornalieri per assistere il familiare disabile*
- *coi permessi fruiti dallo stesso lavoratore portatore di handicap grave.*

<b>CONGEDO PARENTALE A ORE - COMPATIBILITA' e INCOMPATIBILITA'</b> da <a href="#">messaggio INPS 6704/2015</a>	
	<b>Congedo parentale ad ore (art. 32 T.U.)</b>
Parentale ad ore per altro figlio ( <a href="#">art. 32 T.U.</a> )	non compatibile

Riposi per allattamento, anche per altro figlio ( <a href="#">artt. 39 e 40 T.U.</a> )	non compatibile
Permessi orari, fruiti in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche per altro figlio ( <a href="#">artt. 33 e 42 T.U.</a> )	non compatibile
Permessi fruiti in modalità oraria per l'assistenza ai familiari, anche se minori ( <a href="#">art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104</a> )	compatibile
Permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se stesso ( <a href="#">art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104</a> )	compatibile

### **Termini di preavviso** - DLgs 151/2001 art. 32 comma 3

I termini di preavviso per la richiesta del congedo parentale passa da 15 giorni a 5 giorni se il congedo è su base giornaliera e a 2 giorni se la richiesta è su base oraria salvo diverse previsioni contrattuali.

Con [interpello n.13/2016](#) viene ribadito che il termine di preavviso rimane di almeno 15 giorni qualora sia previsto nella contrattazione collettiva.

### **Congedo di paternità** - DLgs 151/2001 art. 66 comma 1 bis

L'indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole (pagata dall'Inps) viene estesa anche al padre lavoratore autonomo per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre lavoratrice autonoma o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Analogamente, ma dal proprio ente previdenziale, anche al padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

## **INPS - COVID-19: FRUIZIONE ORARIA DEL CONGEDO PER EMERGENZA IN FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO** da Dpl Mo - fonte: Inps

L'INPS, con [Messaggio numero 3105 del 11-08-2020](#), fornisce indicazioni in merito alla modalità di presentazione della domanda di fruizione oraria del congedo per emergenza COVID-19.

### **Presentazione della domanda**

Anche per il congedo COVID-19 in modalità oraria, come per il congedo COVID-19 a giornata intera, le domande possono avere ad oggetto periodi di fruizione antecedenti la presentazione delle domande stesse, purché ricadenti all'interno dell'arco temporale sopra individuato (19 luglio 2020 - 31 agosto 2020).

La domanda di congedo COVID-19 orario deve essere presentata in modalità telematica, direttamente sul sito web istituzionale, utilizzando la procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale a ore ordinario, selezionando la specifica opzione "COVID-19".

Nella domanda di congedo COVID-19 ad ore pertanto il genitore è tenuto a dichiarare:

- il numero di giornate di congedo COVID-19 che intende fruire in modalità oraria;

- il periodo all'interno del quale queste giornate intere di congedo COVID-19 sono fruiti in modalità oraria

Il periodo all'interno del quale si intende fruire delle ore di congedo COVID-19, nell'intervallo temporale che intercorre dal 19 luglio 2020 al 31 agosto 2020, dovrà essere contenuto all'interno di un mese solare. Pertanto, nel caso in cui il periodo all'interno del quale si intende fruire delle ore di congedo COVID-19 sia a cavallo tra il mese di luglio 2020 ed il mese di agosto 2020, dovranno essere presentate due domande.

Considerato, infine, che l'indennizzo del congedo COVID-19 continua ad essere erogato in modalità giornaliera, la fruizione oraria deve comunque essere ricondotta ad una giornata intera di congedo. Di conseguenza, se le ore che compongono un giorno di congedo COVID-19 sono fruiti su più giornate di lavoro, nella domanda che si presenta all'Istituto dovrà essere dichiarato di fruire di 1 giorno di congedo COVID-19 all'interno di un arco temporale di riferimento

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 3105 dell'11.08.2020 (documento 196)**

### **TAR LAZIO - CORSISTA MMG e TEST SCUOLE DI SPECIALITÀ**

Il Tar Lazio ha detto sì: il corsista MMG può partecipare ai test per l'ammissione alle Scuole di specialità.

La clausola contenuta nell'articolo 4 comma 1 del Decreto 1177 del 24 luglio 2020 che impediva ai medici iscritti ai Corsi di Formazione specifica in Medicina generali di iscriversi e di conseguenza partecipare al concorso per le Scuole di Specializzazione area sanitaria prima di aver concluso il proprio corso di formazione, fatta salva la possibilità di rinunciare, interrompendolo, è stata ritenuta illegittima in quanto lesiva del diritto allo studio e pertanto ha ammesso i ricorrenti alla partecipazione, senza alcuna rinuncia preventiva al Corso di studi già intrapreso.

*“Ritenuto, quindi – si legge nell’ordinanza – anche considerato che nella prospettiva del bilanciamento dei contrapposti interessi, venendo in rilievo la mera presentazione di domande di partecipazione ad una selezione, alcun grave pregiudizio può ravvisarsi per gli interessi pubblici coinvolti – di dover accogliere la proposta istanza di concessione di misure cautelari ante causam al fine di consentire ai ricorrenti di presentare la domanda di partecipazione senza dover previamente rinunciare alla frequenza Corso di Formazione specifica in Medicina Generale”.*

### **SUPER BONUS TANTE INCERTEZZE APPLICATIVE**

Con la circolare 24E l'Agenzia delle entrate risponde ai dubbi.

**ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Circolare n. 24E dell'8.08.2020 (documento 195)**

#### **LEGGI ANCHE**

<https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/superbonus-110-via-libera-al-modello-cessione-o-sconto-fattura>

*Superbonus supercomplicato: occhio a bonifico tracciabile, visto di conformità, copia della asseverazione e fatture e/o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute e la loro congruità, ecc. ecc.*

## FRANCOBOLLI 2020 - NUOVE EMISSIONI



**Serie tematica "il Senso civico" dedicato alla Strage di Bologna, nel 40° anniversario**

Data di emissione 2 agosto 2020



**Serie tematica "il Senso civico" dedicato al nuovo viadotto sul torrente Polcevera**

Data di emissione 3 agosto 2020



**Francobollo commemorativo di Pellegrino Artusi, nel bicentenario della nascita**

Data di emissione 4 agosto 2020



**Francobollo commemorativo di Enzo Biagi, nel centenario della nascita**

Data di emissione 9 agosto 2020

## **CONIUGI IN COMUNI DIVERSI - ESENZIONE IMU PRIMA CASA** da Italia

Oggi di giovedì 13 agosto 2020 a cura di Benito Fuoco e Nicola Fuoco

L'esenzione Imu prevista per la prima casa spetta a ciascun dei coniugi che vivano in due Comuni diversi: non è infatti richiesto che le due diverse dimore siano di pendenti da una frattura del rapporto di convivenza comprovato da una separazione giudiziaria:

“mentre un tempo la famiglia era una struttura monolitica in cui tutti i componenti si ritrovavano e di fatto convivevano in una unica abitazione, nell'attuale periodo storico è sempre più frequente l'eventualità di nuclei familiari che, pur rimanendo tali, sono caratterizzati dal fatto che alcuni dei componenti per motivi di lavoro e di studio, giungono a dimorare in luoghi diversi.

Ormai è diffusissima la situazione di coppie di coniugi che vivono in città diverse per motivi di lavoro, pur non essendo separati né giudizialmente né di fatto.

Il legislatore si è fatto carico di questa nuova situazione e, innovando la disciplina dettata in tema di Ici vent'anni prima, ha preso atto delle modifiche sociali nel frattempo consolidatesi e ha ritenuto di non penalizzare i coniugi che vivono distanti l'uno dall'altro consentendo loro di usufruire dell'esenzione dall'Imu, ciascuno per la propria abitazione principale”.

***Commissione tributaria provinciale di Lecce – sentenza n. 945/2020 del 15 luglio 2020***